
	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità ai Regolamenti (CE) 834/2007, 889/2008 e 203/2012 per le categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti	00	27/07/2015

**Regolamento di certificazione di prodotti biologici
in conformità ai Regolamenti (CE) 834/2007, 889/2008 e 203/2012 per
le categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati e dei prodotti
agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti**


Rev	Data emissione	Motivo/Modifica
00	27/07/2015	Prima emissione

Redazione	Revisione	Approvazione
Dott. Nicola Bottura	Dott. Fabrizio Nicolè	Dott. Guido Giacometti
RDS Siquria	RGQ Siquria	DIR Siquria 27/07/2015

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità ai Regolamenti (CE) 834/2007, 889/2008 e 203/2012 per le categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti	00	27/07/2015

INDICE

1	SCOPO	3
2	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3	TERMINI E DEFINIZIONI	3
4	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
5	PRESENTAZIONE DI SIQURIA	6
6	OTTENIMENTO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA	6
6.1	OPERATORI CHE POSSONO RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE	6
6.2	RICHIESTA DI AMMISSIONE AL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE	7
6.3	VISITA DI ADESIONE	9
6.4	VISITA DI SORVEGLIANZA	10
6.5	VISITA SUPPLEMENTARE	11
6.5.1	<i>Visita annunciata</i>	11
6.5.2	<i>Visita non annunciata</i>	11
6.5.3	<i>Visita straordinaria</i>	12
6.6	PROVE DI LABORATORIO	13
6.7	NON CONFORMITÀ E PROVVEDIMENTI.....	14
6.8	PROVVEDIMENTI.....	14
6.9	GESTIONE DELLE NC E DEI PROVVEDIMENTI	15
6.10	UTILIZZO DEL LOGO COMUNITARIO E DEL NUMERO DI CODICE IDENTIFICATIVO DI SIQURIA	16
6.11	ESITO POSITIVO DELLA VERIFICA DEL CDC – DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO E CERTIFICATO DI CONFORMITÀ. 17	
6.12	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ RILASCIATA DAL FORNITORE	17
6.13	AUTORIZZAZIONE ALLA STAMPA DI ETICHETTE	18
7	DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI IMPORTATORI	18
7.1	IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI.....	18
8	IMPEGNO DEGLI OPERATORI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	19
9	SALVAGUARDIA DELL’IMPARZIALITÀ	20
10	MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE	20
11	RECLAMI	21
11.1	RECLAMI ATTINENTI L’ATTIVITÀ DI ISPEZIONE	21
11.2	RECLAMI PERVENUTI ALL’OPERATORE DA PARTE DELLA CLIENTELA	21
12	RICORSO	21
13	CONTROVERSIE	22

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità ai Regolamenti (CE) 834/2007, 889/2008 e 203/2012 per le categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti	00	27/07/2015

1 SCOPO

Il presente Regolamento norma le procedure ai fini dell'ottenimento della certificazione di prodotti agricoli vegetali e trasformati in conformità ai Regolamenti CE 834/2007, 889/2008 e 203/2012 da parte dell'Organismo di controllo Siquiria.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica alla certificazione dei prodotti agricoli di origine vegetale (trasformati e non), delle uve da agricoltura biologica e dei prodotti trasformati da queste derivati.

Gli operatori assoggettati al controllo di Siquiria possono utilizzare, nell'etichettatura dei prodotti, nei registri, nei documenti accompagnatori e fiscali, le indicazioni specifiche del prodotto oggetto di certificazione (denominazione "biologico" in aggiunta alle altre indicazioni dei prodotti, denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta, tipologia, colore, anno, varietà a seconda dello specifico prodotto) e i relativi loghi, previsti dalla normativa vigente.

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Produzione biologica: l'impiego di metodi di produzione in conformità delle norme del Reg. (CE) 834/2007, 889/2008 e 203/2012, in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione.

Fasi della produzione, preparazione e distribuzione: qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria dei prodotti vegetali, dei prodotti agricoli trasformati, delle uve biologiche, all'appassimento, alla vinificazione all'imbottigliamento in caso di vino, al confezionamento, al trasporto, alla vendita o fornitura al consumatore finale inclusi, e, se pertinenti, l'etichettatura, la pubblicità, le attività d'importazione, esportazione e subappalto.


Conversione: il periodo di transizione dall'agricoltura convenzionale all'agricoltura biologica entro un determinato periodo, durante il quale sono applicate le disposizioni della produzione biologica.

Unità di produzione: l'insieme delle risorse utilizzate per la produzione biologica, inclusi i locali di produzione, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all'aperto, i locali di stabulazione, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, i prodotti vegetali, i prodotti animali, le materie prime e ogni altro fattore di produzione rilevante per il settore di produzione in questione.

4 RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN CEI ISO 17065:2012 Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi.

REGOLAMENTO (CE) n. 834/2007 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e ss.mm.ii.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità ai Regolamenti (CE) 834/2007, 889/2008 e 203/2012 per le categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti	00	27/07/2015

REGOLAMENTO (CE) n. 889/2008 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 2008 recante modalità d'applicazione del Regolamento di cui sopra, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura ed i controlli e ss.mm.ii.

REGOLAMENTO (CE) n. 1235/2008 DELLA COMMISSIONE del 8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi e ss.mm.ii.

REGOLAMENTO (UE) n. 1267/2011 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi e ss.mm.ii.

REGOLAMENTO (CE) n. 203/2012 DELLA COMMISSIONE del 8 marzo 2012 che modifica il Regolamento di cui sopra in ordine alle modalità applicative per la produzione di vino biologico e ss.mm.ii.

REGOLAMENTO (UE) n. 508/2012 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi e ss.mm.ii.

REGOLAMENTO (UE) n. 392/2013 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica e ss.mm.ii.


REGOLAMENTO (UE) n. 1030/2013 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e ss.mm.ii.

REGOLAMENTO (UE) n. 354/2014 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 2014 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e ss.mm.ii.

REGOLAMENTO (UE) n. 355/2014 DELLA COMMISSIONE dell' 8 aprile 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi e ss.mm.ii.

REGOLAMENTO (UE) n. 442/2014 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda le domande di inclusione nell'elenco dei paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza per l'importazione di prodotti biologici e ss.mm.ii.

REGOLAMENTO (UE) n. 644/2014 DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi e ss.mm.ii.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità ai Regolamenti (CE) 834/2007, 889/2008 e 203/2012 per le categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti	00	27/07/2015

REGOLAMENTO (UE) n. 829/2014 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 2014 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi e ss.mm.ii.

REGOLAMENTO (UE) n. 836/2014 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e ss.mm.ii.

REGOLAMENTO (UE) n. 1287/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2014 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi e ss.mm.ii.

REGOLAMENTO (UE) n. 1358/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'origine degli animali di acquacoltura biologici, le pratiche di allevamento in acquacoltura, l'alimentazione degli animali di acquacoltura biologici e ss.mm.ii.


REGOLAMENTO (UE) n. 131/2015 DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 2015 del 23 gennaio 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi e ss.mm.ii.

REGOLAMENTO (UE) n. 931/2015 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2015 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi e ss.mm.ii.

RT – 16 ACCREDIA Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi che rilasciano dichiarazioni di conformità di processi e prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con metodo di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CE 834/2007 e sue successive integrazioni e modifiche.

Normativa nazionale di riferimento: Decreto legislativo n.220 del 17/03/1995; DM 91436 del 04/08/2000; DM del 07/07/2005; DM del 05/12/2006; DM 18354 del 27/11/2009; DM 8515 del 28/05/2010; DM 11954 del 30/07/2010; DM 11955 del 30/07/2010; DM 16954 del 29/10/2010; DM 309 del 13/01/2011; DM 700 del 20/01/2011; DM 14458 del 26/07/2011; DM 19942 del 17/10/2011; DM 2049 del 01/02/2012; DM 10071 del 03/05/2012; DM 15992 del 12/07/2012; DM 18321 del 09/08/2012; DM 18378 del 09/08/2012; DM 8799 del 15/04/2013 DM 15962 del 20/12/2013; DM 2592 del 12/03/2014; D.D. 18096 del 26/09/2014; DM 74792 del 09/10/2014; DM 12710 del 25/02/2015; DM 271 del 12/03/2015; Direttiva 13318 del 03/07/2015.

Tutti i documenti citati nel presente Regolamento, compresi lo Statuto e l'Organigramma dell'OdC, sono disponibili presso la sede di Siquiria.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità ai Regolamenti (CE) 834/2007, 889/2008 e 203/2012 per le categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti	00	27/07/2015

5 PRESENTAZIONE DI SIQUIRIA

Siquiria SpA è un Organismo di certificazione nato con lo scopo di offrire un servizio di certificazione secondo i principi di indipendenza, trasparenza, terzietà, imparzialità e competenza in grado di accrescere la fiducia dei fornitori e dei clienti nei confronti del prodotto certificato, attestando la rispondenza dello stesso a norme volontarie o cogenti.

La sede legale, amministrativa ed operativa dell'Organismo di Certificazione è corrente in Soave (VR), via Mattielli 11. La seconda sede operativa del Veneto è ubicata in Pastrengo (VR), via Tione 51. Sono attive inoltre le sedi operative della Toscana, ubicata in Firenze, via Belfiore 9, del Friuli Venezia Giulia, ubicata in Corno di Rosazzo (UD), piazza XXVII maggio 23, e della Lombardia ubicata in Rovetta (BG) via Pradei 11.

L'attività di certificazione e controllo svolta da Siquiria viene finanziata mediante le tariffe di controllo richieste agli operatori. Tali tariffe vengono definite in funzione della tipologia di prodotto certificato, e del segmento di filiera oggetto di controllo e sono tali da garantire la copertura dei costi sostenuti per l'attività di certificazione e controllo.

Il tariffario per l'attività di certificazione biologica è allegato al presente Regolamento e viene pubblicizzato attraverso il sito internet di Siquiria (www.siquiria.it).

6 OTTENIMENTO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA

La richiesta di ingresso nel sistema di certificazione è inoltrata dagli Operatori che intendono ottenere la certificazione biologica di prodotti agricoli vivi e prodotti agricoli trasformati.

6.1 OPERATORI CHE POSSONO RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE

Possono richiedere la certificazione i produttori e i trasformatori di prodotti agricoli che operano nel rispetto dei principi della produzione biologica.


I **Produttori** sono i conduttori a qualunque titolo di appezzamenti coltivati ai fini dell'ottenimento di prodotti di origine vegetale; rientrano in questa categoria anche gli allevatori.

I **Preparatori** (ovvero aziende di preparazione, industrie alimentari, distributori, importatori) sono operatori che, in conformità e/o equivalenza alla normativa vigente in materia di produzioni agroalimentari, svolgono operazioni di conservazione e/o di preparazione e/o distribuzione di prodotti agricoli, il condizionamento, il magazzinaggio, o immettono/commercializzano tali prodotti sul mercato all'interno dell'Unione Europea, e/o apportano modifiche all'etichettatura relativamente alla presentazione del metodo biologico.

Rientrano in questa categoria anche, la vendita al dettaglio di prodotto sfuso e/o preincartato o la commercializzazione ovvero tutte le operazioni previste dai Regg. CE 834/07, 889/08, 1235/08 e s.m. ed integrazioni.

Gli schemi di certificazione biologica attivati da Siquiria sono due:

- Prodotti agricoli vivi e non trasformati;

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità ai Regolamenti (CE) 834/2007, 889/2008 e 203/2012 per le categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti	00	27/07/2015

- Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti.

6.2 RICHIESTA DI AMMISSIONE AL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE


L'operatore che opera nel rispetto dei requisiti della produzione biologica fa richiesta di ammissione al sistema di controllo di Siquiria mediante la presentazione di copia della notifica trasmessa all'Autorità di controllo a cui allega il contratto MD 07.03 debitamente sottoscritto, allegando inoltre il presente REG-BIO sottoscritto per accettazione.

Unitamente alla notifica e al contratto firmato deve trasmettere a Siquiria una dichiarazione di impegno dell'operatore ai sensi dell'art. 63 del Reg. (CE) 889/2008 che preveda ed includa:

- o una descrizione completa dell'unità e/o del sito e/o dell'attività con dettaglio dei siti produttivi, degli eventuali stabilimenti o unità locali, dell'attività svolta in relazione al prodotto certificato;
- o tutte le misure concrete da prendere al livello dell'unità e/o del sito e/o dell'attività per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica;
- o le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e le misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera di produzione dell'operatore;
- o planimetria delle strutture e dei locali adibiti allo stoccaggio, magazzinaggio, importazione, conservazione e preparazione (e/o trasformazione);
- o per le aziende zootecniche planimetria delle strutture di allevamento;
- o Programma annuale di produzione (PAP): come stabilito dal Decreto 09/08/2012 n. 18321 il PAP è specifico per ogni attività svolta e precisamente:
 - ü PAPV: produzioni vegetali;
 - ü PAPZ: produzioni zootecniche;
 - ü PAPA: produzioni d'acquacoltura;
 - ü PAP: preparazioni;
 - ü PAI: importazioni.

Deve essere inviato all'ufficio competente entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno in corso o secondo quanto stabilito da norme attuative (comunitarie, nazionali, regionali). Nell'anno di ingresso può essere notificato in qualunque momento ma non oltre i 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di accesso al Sistema di Controllo. Le aziende che svolgono esclusivamente attività in conto terzi sono esentate dalla presentazione del PAP;

- o per le aziende zootecniche programma di reperimento degli alimenti, programma di gestione rimonta e riproduzione, programma di utilizzo delle deiezioni, piano sanitario;
- o per le aziende apistiche denuncia all'autorità competente del numero di arnie allevate, registro annuale delle postazioni apistiche con relativa cartografia delle localizzazioni delle postazioni apistiche; evidenze documentali dell'idoneità delle postazioni apistiche; eventuale dichiarazione dell'attività di impollinazione conto terzi;
- o l'elenco dei prodotti per i quali si richiede la certificazione (prodotti agricoli di origine vegetale e trasformati);
- o le misure concrete attivate per il rispetto della normativa comunitaria in materia di produzione biologica nonché i relativi punti critici di controllo al fine di verificarne l'efficacia;

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità ai Regolamenti (CE) 834/2007, 889/2008 e 203/2012 per le categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti	00	27/07/2015

- o le misure precauzionali atte a ridurre il rischio di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati;
- o le misure di pulizia adottate nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera produttiva;
- o qualora l'operatore ricorra a stabilimenti terzi (stabilimenti di vinificazione/imbottigliamento, frantoi, molini, ecc.) questi, se non sono già assoggettati autonomamente al sistema di controllo, devono essere notificati dall'operatore stesso come proprie unità di lavorazione.

L'operatore deve fornire a Siquiria copia del contratto sottoscritto con lo stabilimento terzo, nel quale risultino almeno i seguenti elementi:


- § l'impegno da parte dell'operatore terzo ad effettuare le operazioni di trasformazione, oggetto del contratto, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti comunitari in materia di agricoltura biologica;
- § l'impegno a consentire libero accesso al personale incaricato da Siquiria ai luoghi ed alla documentazione relativa alla lavorazione in oggetto.

La dichiarazione contiene inoltre l'impegno dell'operatore a:

- o effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica;
- o accettare, in caso di infrazione o irregolarità, che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica;
- o informare per iscritto gli acquirenti del prodotto affinché le indicazioni relative al metodo di produzione biologico siano soppresse da tale produzione.
- o accettare, qualora l'operatore e/o gli appaltatori di tale operatore siano controllati da autorità o organismi di controllo differenti, conformemente al sistema di controllo istituito dallo Stato membro in questione, lo scambio di informazioni fra tali autorità od organismi;
- o accettare, qualora l'operatore e/o gli appaltatori di tale operatore cambino autorità od organismo di controllo, la trasmissione del proprio fascicolo di controllo all'autorità o all'organismo di controllo successivo;
- o accettare, qualora l'operatore si ritiri dal sistema di controllo, di informare quanto prima l'autorità competente e l'autorità o l'organismo di controllo;
- o accettare, qualora l'operatore si ritiri dal sistema di controllo, che il fascicolo di controllo sia conservato per un periodo di almeno cinque anni;
- o accettare di informare quanto prima le competenti autorità di controllo o le autorità/organismi di controllo di qualsiasi irregolarità o infrazione riguardante la qualificazione biologica del loro prodotto o dei prodotti biologici ricevuti da altri operatori o appaltatori.

Ed ancora:

- a) accettare che gli organismi di certificazione si scambino informazioni in merito alle attività di controllo effettuate;
- b) dare libero accesso alle strutture aziendali all'ente di certificazione; l'accesso dell'ente di accreditamento al fine di esperire le verifiche in accompagnamento all'ente di certificazione, dovrà formare oggetto di autorizzazione espressa da parte dell'operatore assoggettato al controllo;

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità ai Regolamenti (CE) 834/2007, 889/2008 e 203/2012 per le categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti	00	27/07/2015

- c) informare Siquiria su qualsiasi evento che interessi i prodotti oggetto di certificazione, che ne possa pregiudicare la conformità rispetto ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Se del caso, la descrizione e le misure previste dalla dichiarazione di impegno dell'operatore possono costituire parte integrante di un sistema di qualità predisposto dall'operatore. In ogni caso la dichiarazione andrà aggiornata ad ogni modifica della situazione aziendale iniziale.

La dichiarazione di impegno dell'operatore è verificata dall'autorità o dall'organismo di controllo, che stende una relazione nella quale vengono segnalate le eventuali carenze e non conformità alle norme di produzione biologica. L'operatore controfirma la relazione e adotta le misure correttive necessarie.

Siquiria, acquisita la documentazione di cui sopra, contatta l'azienda e programma la visita ispettiva di adesione. La richiesta di ammissione si ritiene accolta con l'avvenuta programmazione della visita ispettiva di adesione.


6.3 VISITA DI ADESIONE

A seguito della richiesta dell'Azienda di essere assoggettata al controllo, Siquiria pianifica ed esegue una verifica ispettiva i cui obiettivi sono:

- Verificare, qualora presenti, l'idoneità delle colture alla produzione biologica e le modalità della loro conduzione agronomica;
- Verificare, qualora presenti, l'idoneità degli allevamenti alla produzione biologica;
- Verificare l'estensione dell'analisi HACCP ai rischi di contaminazione tra produzione biologica e convenzionale, laddove applicabile;
- Verificare il sistema gestionale atto alla separazione delle produzioni in senso spaziale o temporale quando in azienda vi sia contemporanea presenza anche di produzioni convenzionali (*non realizzate secondo i requisiti della produzione biologica*);
- Verificare l'idoneità dei locali, delle attrezzature, delle operazioni di trasformazione anche per l'impiego delle sostanze ammesse;
- Verificare la rintracciabilità ed i bilanci di massa delle produzioni biologiche;
- Verificare la veridicità di quanto descritto nella relazione di cui al paragrafo precedente;
- Verificare la congruenza della notifica e del Programma annuale di produzione/trasformazione.

A tale scopo l'Azienda mette a disposizione degli Ispettori di Siquiria la seguente documentazione, se pertinente con le attività svolte:

- Ü Notifica e Programma annuale;
- Ü Dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 63 del Reg. (CE) 889/2008;
- Ü Visura camerale aggiornata;

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità ai Regolamenti (CE) 834/2007, 889/2008 e 203/2012 per le categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti	00	27/07/2015

- Ü Registro colturale;
- Ü Documenti di acquisto mezzi tecnici per la produzione e difesa agricola;
- Ü Schedari viticolo aggiornato e denunce di produzione uve e vini;
- Ü Registri necessari alla trasformazione dei prodotti agricoli e/o alla macellazione e/o alla produzione enologica;
- Ü Registro carico scarico dei mezzi tecnici e documenti di acquisto dei mezzi tecnici;
- Ü Registro delle vendite;
- Ü Piano di smaltimento delle deiezioni e Piano di gestione della rimonta;
- Ü Denuncia dei vasi vinari di stoccaggio vino con la relativa planimetria, se pertinente;
- Ü Autorizzazione sanitaria o documento equivalente per i locali di produzione;
- Ü Diagramma di flusso HACCP della trasformazione.

Per consentire l'esecuzione della visita ispettiva di adesione, l'Azienda consente l'accesso al personale di Siquiria a tutte le aree, locali e siti produttivi aziendali. In presenza di operatori che gestiscono più unità produttive addette anche alla produzione convenzionale e non biologica l'Azienda consente che le visite siano effettuate anche nelle unità convenzionali ivi compresi i locali di magazzinaggio dei mezzi di produzione.

I registri verranno vidimati da Siquiria nel corso della visita.

L'esecuzione della visita ispettiva avviene mediante la verifica del rispetto dei requisiti della produzione biologica; l'evidenza dell'attività è formalizzata attraverso la compilazione del *MD 22.08 - Verifica BIO* di cui una copia è rilasciata al rappresentante dell'azienda.


Nel corso della visita l'Ispettore di Siquiria provvede al prelievo di almeno un campione di prodotto oggetto di certificazione secondo la PO 26.

L'esito positivo dell'Ispezione Iniziale è sancito dal CDC che rilascia il Documento giustificativo così come previsto dall'articolo 29 del regolamento (CE) 834/2007 e, su richiesta dell'operatore, il Certificato di conformità. Il certificato di conformità è valido solo se allegato al documento giustificativo e autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, dei prodotti in esso indicati, i termini riservati al metodo di produzione biologico.

6.4 VISITA DI SORVEGLIANZA

Almeno annualmente Siquiria esegue una verifica di sorveglianza presso tutti gli operatori che utilizzano la certificazione biologica. Nel corso di tale attività l'Ispettore verifica:

- Ü La conformità dei medesimi aspetti valutati nel corso delle visita di adesione, utilizzando lo stesso modulo MD 22.08 - Verifica BIO;
- Ü L'attuazione di azioni correttive derivate da attività di ispezioni precedenti;
- Ü Il corretto utilizzo del logo e dei termini sulle produzioni biologiche applicate ai prodotti oggetto di certificazione (a campione);
- Ü Il bilancio di massa di almeno un prodotto oggetto di certificazione comprensiva della prova di rintracciabilità e della verifica di assenza di contaminazioni crociate;
- Ü La corretta attuazione del Programma annuale.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità ai Regolamenti (CE) 834/2007, 889/2008 e 203/2012 per le categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti	00	27/07/2015

Nel corso della visita l'Ispettore di Siquiria provvede al prelievo di almeno un campione di prodotto oggetto di certificazione secondo la PO 26. I risultati delle visite di sorveglianza sono gestiti con la stessa modalità dei risultati della visita iniziale.

6.5 VISITA SUPPLEMENTARE

Siquiria può eseguire, a seconda di quanto indicato dall'analisi dei rischi, una o più visite supplementari, oltre alla visita annuale di sorveglianza, che possono essere:

- annunciata;
- non annunciata;
- straordinaria.

6.5.1 VISITA ANNUNCIATA

Per le aziende biologiche classificate a rischio medio Siquiria esegue annualmente almeno una visita supplementare annunciata, nel corso della quale l'Ispettore verifica:

- Ü Il corretto utilizzo del logo e dei termini sulle produzioni biologiche applicate ai prodotti oggetto di certificazione (a campione);
- Ü L'attuazione di azioni correttive derivate da attività di ispezioni precedenti;
- Ü Il bilancio di massa di almeno un prodotto oggetto di certificazione comprensiva della prova di rintracciabilità;
- Ü La corretta attuazione del Programma annuale;
- Ü L'idoneità dei locali, delle attrezzature, delle operazioni di trasformazione anche per l'impiego delle sostanze ammesse.


Nel corso della visita annunciata l'Ispettore di Siquiria può procedere al prelievo di almeno un campione di prodotto oggetto di certificazione secondo la PO 26.

Le visite ispettive supplementari annunciate devono essere svolte, annualmente, almeno sul 10% delle aziende certificate da Siquiria.

6.5.2 VISITA NON ANNUNCIATA

Per le aziende biologiche classificate a rischio alto Siquiria esegue annualmente almeno una visita supplementare annunciata e un'ulteriore visita non annunciata, nel corso della quale l'Ispettore verifica:

- Ü Il corretto utilizzo del logo sui prodotti oggetto di certificazione (a campione);
- Ü L'attuazione di azioni correttive derivate da attività di ispezioni precedenti;
- Ü Il bilancio di massa di almeno un prodotto oggetto di certificazione comprensiva della prova di rintracciabilità;
- Ü La corretta attuazione del Programma annuale;
- Ü L'idoneità dei locali, delle attrezzature, delle operazioni di trasformazione anche per l'impiego delle sostanze ammesse.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità ai Regolamenti (CE) 834/2007, 889/2008 e 203/2012 per le categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti	00	27/07/2015

Nel corso della visita annunciata l'Ispettore di Siquiria può procedere al prelievo di almeno un campione di prodotto oggetto di certificazione secondo la PO 26.

Le visite ispettive supplementari non annunciate devono essere, annualmente, in numero almeno il 10% del complessivo delle visite ispettiva effettuate da Siquiria (sorveglianza + annunciate + non annunciate).

Nel caso in cui la prima visita non annunciata non fosse eseguibile per cause ascrivibili all'azienda, Siquiria provvede alla sua ripetizione; se anche in seconda istanza, sempre per cause ascrivibili all'azienda, non fosse possibile eseguire detta visita, Siquiria emette un provvedimento di NC con provvedimento corrispondente.

6.5.3 VISITA STRAORDINARIA


Nel corso dell'anno possono rendersi necessarie delle visite ispettive non annunciate straordinarie a seguito di segnalazioni da parte dell'Autorità Competente, degli organi di vigilanza in materia igienico sanitaria, del mercato, di altri OdC operanti nel settore biologico e agroalimentare, di Accredia, ecc. Nel corso della visita non annunciata straordinaria l'Ispettore verifica gli aspetti necessari sulla base della segnalazione ricevuta procedendo, se necessario, al prelievo di uno o più campioni di prodotto oggetto di certificazione secondo la PO 26.

Conformemente alle disposizioni impartite dall'Autorità pubblica, nelle situazioni di seguito indicate sono previste misure di controllo rinforzate:

- Ü operatori soggetti a più di tre segnalazioni "OFIS" (Organic Farming Information System) nell'arco di 2 anni (alla quarta segnalazione, vanno adottate le misure di controllo rinforzato);
- Ü operatori a carico dei quali l'OdC ha emesso una irregolarità e/o infrazione a seguito di una segnalazione OFIS;
- Ü operatori oggetto di specifiche indagini di natura penale;
- Ü in casi di particolare gravità, a richiesta dell'Autorità competente.

Al verificarsi di tali situazioni, Siquiria attiva specifiche misure di controllo rinforzato che prevedono:

1. una visita ispettiva immediata presso l'operatore segnalato, con redazione di un bilancio di massa del prodotto (o prodotti) a carico del quale è stata rilevata la criticità e, se del caso, di altra produzione dell'operatore, nonché il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi;

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità ai Regolamenti (CE) 834/2007, 889/2008 e 203/2012 per le categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti	00	27/07/2015

2. ulteriori attività ispettive e di prelievo campioni da attuarsi per un arco temporale adeguato, individuato dall'OdC sulla base della sua procedura di analisi del rischio, della tipologia di attività dell'operatore, dell'eventuale stagionalità del prodotto e del ruolo ricoperto dall'operatore nella filiera. In caso di non conformità riguardanti prodotti biologici di importazione, le misure di controllo rinforzato si applicano all'importatore che avrà cura di comunicare all'OdC, entro il giorno successivo alle stesse, tutte le importazioni di prodotto biologico, effettuate successivamente all'accertamento della non conformità, anche se il prodotto è destinato a stabilimento di altro soggetto. L'Importatore allegnerà alla comunicazione copia del documento giustificativo e/o del certificato di conformità del fornitore. Le misure di controllo rinforzato non si applicano all'operatore che effettua la mera commercializzazione di prodotti biologici in forma sfusa e/o confezionata, ma esse si applicano al produttore che ha conferito il prodotto oggetto di criticità. In caso di prodotti confezionati, le misure di controllo rinforzato si applicano al solo soggetto che ha conferito il prodotto non conforme, qualora l'operatore che ha effettuato l'ultima manipolazione risulti estraneo alla criticità riscontrata.

Le misure di controllo rinforzato si applicano anche agli operatori che sono stati sospesi ai sensi dell'art. 5 e dell'allegato 1 del D.M. 20.12.2013, nel momento che, al termine del periodo di sospensione, essi rientrano nel sistema di controllo. Le visite ispettive svolte in ambito di misure di controllo rinforzato dovranno essere tutte di tipo non annunciato e, in ogni caso, al verificarsi delle condizioni di attivazione di tali misure, gli OdC inseriranno l'operatore nella classe di rischio più alta. Le misure di controllo rinforzato sono da ritenersi a tutti gli effetti connesse all'esistenza di una non conformità a carico degli operatori: pertanto l'operatore non può cambiare OdC durante il periodo di applicazione delle misure. L'Organismo di controllo comunica all'operatore l'inserimento nel programma di controllo rinforzato nel corso della visita immediata di cui al punto 1.


6.6 PROVE DI LABORATORIO

I controlli analitici per la verifica dei residui di contaminanti sono eseguiti da laboratori di prova accreditati per la specifica prova analitica e designati dal MIPAAF tramite inserimento nell'elenco di cui all'Art. 2 comma 2 del Decreto 12 marzo 2014 n. 2592. I controlli analitici hanno lo scopo di accertare lo stato di conformità di una quantità determinata di prodotto al metodo di produzione biologico.

I laboratori scelti da Siquiria sono inseriti nell'Elenco laboratori qualificati. Siquiria definisce con il laboratorio l'elenco delle sostanze residue da ricercare.

I risultati delle prove di laboratorio sono valutati da RDS e successivamente da CDC; la delibera del CDC è sempre comunicata all'Azienda. In caso di non conformità dei campioni rispetto ai requisiti oggetto di certificazione Siquiria applica le formalità e le garanzie previste dall'art. 223 del D.lgs. 28 Luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione del Codice di procedura penale).

In caso di esito analitico irregolare, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, l'operatore può chiedere la revisione dell'analisi. L'esito della revisione risulterà determinante al fine della conformità o meno del prodotto. L'analisi di revisione deve essere effettuata presso un laboratorio inserito nell'elenco laboratori qualificati scelto dall'operatore; i costi relativi all'analisi di revisione sono a carico della parte soccombente.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità ai Regolamenti (CE) 834/2007, 889/2008 e 203/2012 per le categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti	00	27/07/2015

6.7 NON CONFORMITÀ E PROVVEDIMENTI

Per Non Conformità si intende qualsiasi condizione di mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura biologica, così come definita dal DM 15962 del 20/12/2013. Le NC sono classificate, dal DM 15962, in:


- Ø INOSSERVANZA: come definita dall'articolo 3 comma 1 del DM 15962 del 20/12/2013; l'inosservanza comporta l'applicazione, da parte di Siquiria, della diffida;
- Ø IRREGOLARITA': come definita dall'articolo 4 comma 1 del DM 15962 del 20/12/2013; l'inosservanza comporta l'applicazione, da parte di Siquiria, della soppressione delle indicazioni biologiche;
- Ø INFRAZIONE: come definita dall'articolo 5 comma 1 del DM 15962 del 20/12/2013; l'inosservanza comporta l'applicazione, da parte di Siquiria, della sospensione della certificazione o dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo;
- Ø RITORNO IN CONVERSIONE: come definita dall'articolo 6 comma 1 del DM 15962 del 20/12/2013; l'inosservanza comporta l'applicazione, da parte dell'azienda, di un periodo di conversione necessario affinché la coltura acquisisca nuovamente le caratteristiche previste dall'agricoltura biologica.

Nello stesso Decreto vengono definiti i provvedimenti da applicarsi ad ogni fattispecie non conforme.

6.8 PROVVEDIMENTI

Per provvedimento si intende l'azione applicata a seguito di Non Conformità; i provvedimenti applicabili, così come definiti dal DM 15962 del 20/12/2013 sono:

- Ø Diffida: provvedimento che non inficia la certificazione a condizione che lo stesso trovi soddisfazione entro i termini indicati. Consiste nell'invito ultimativo all'operatore a risolvere la NC rilevata, individuarne le cause e predisporre le opportune azioni correttive affinché tale evento non abbia a ripetersi. La verifica dell'azione correttiva è svolta alla prima ispezione utile. Il mancato rispetto di una diffida rappresenta di per sé una NC di gravità maggiore di quella che l'ha generata.
- Ø Soppressione delle indicazioni biologiche: comporta, relativamente ai prodotti interessati dalla NC, l'obbligo di ritiro dal mercato e il divieto di utilizzare nelle etichette e nei documenti le indicazioni relative al metodo di produzione biologica. La verifica dell'applicazione è svolta alla prima ispezione utile. Il mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche rappresenta di per sé una NC di gravità maggiore di quella che l'ha generata.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità ai Regolamenti (CE) 834/2007, 889/2008 e 203/2012 per le categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti	00	27/07/2015

- Ø Sospensione della certificazione: consiste nel ritiro temporaneo della certificazione biologica e viene applicata nel caso in cui sia compromessa l'affidabilità dell'operatore controllato. Comporta, per il periodo indicato, il divieto di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologico. La sospensione si può riferire all'azienda nel suo complesso o a parte di essa o del processo produttivo. La verifica dell'azione correttiva è svolta nei termini e nelle modalità previste dal provvedimento stesso. Il mancato rispetto di una sospensione rappresenta di per sé una NC di gravità maggiore di quella che l'ha generata.
- Ø Esclusione dell'operatore: avviene nel caso di infrazioni tali da compromettere l'affidabilità dell'operatore nella gestione dell'azienda e quindi la sua permanenza nel sistema di controllo, ivi compreso quando vi sia recidiva nel commettere infrazioni o nel caso in cui l'operatore non rispetti gli impegni assunti nei confronti delle Autorità competenti e di Siquiria. L'esclusione comporta il ritiro del documento giustificativo da parte di Siquiria e l'avvio della procedura di cancellazione dall'elenco degli operatori biologici di cui all'All. 6 punto 2 del DM 01/02/2012 n. 2049.

6.9 GESTIONE DELLE NC E DEI PROVVEDIMENTI

Le NC rilevate dagli ispettori di Siquiria nel corso delle visite ispettive vengono registrate sul verbale MD 22.08. L'ispettore consegna il verbale a RDS che lo valuta e lo sottopone, a seguito della sua valutazione, al CDC per la delibera. Le NC rilevate, ad esclusione delle inosservanze, confermate da CDC mediante delibera, generano il provvedimento che viene notificato a mezzo lettera RAR o PEC all'operatore. Le tempistiche di consegna da parte dell'ispettore a Siquiria dei verbali ispettivi e delle relative NC, di valutazione e delibera del CDC e di notifica all'azienda sono quelle definite dal Decreto 26 settembre 2014 n. 18096 articoli da 3, 4, 5 e 6.


Le NC derivanti dalle prove sui campioni prelevati vengono notificate all'operatore, a seconda del grado di NC (inosservanza, irregolarità, infrazione) secondo le tempistiche del Decreto 26 settembre 2014 n. 18096.

Ai sensi dell'articolo 9 del DM 15962 del 20/12/2013 irregolarità, infrazioni ed inosservanze sono comunicate al MIPAAF, alle Regioni e Province autonome e agli altri OdC.

Il prodotto oggetto di non conformità derivante da rapporto di prova può essere, in via cautelativa, confinato in attesa di ulteriori accertamenti e contro prove.

Un prodotto può essere sottoposto a soppressione cautelativa delle indicazioni con confinamento del prodotto nel caso di potenziali non conformità del prodotto derivanti dall'apertura di NC all'operatore.

Il mancato trattamento della NC, da parte dell'azienda, nei termini previsti comporta una NC di gravità maggiore di quella rilevata con conseguente applicazione della relativa misura, come riportato dall'Allegato 1 del DM 15962 del 20/12/2013.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità ai Regolamenti (CE) 834/2007, 889/2008 e 203/2012 per le categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti	00	27/07/2015

La reiterazione nell'ambito della stessa area di una irregolarità o infrazione, da parte dell'operatore, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata con conseguente applicazione della relativa misura, come riportato dall'Allegato 1 del DM 15962 del 20/12/2013.

Nel caso in cui l'irregolarità è determinata da eventi non direttamente imputabili all'operatore, la medesima non viene calcolata ai fini della reiterazione.

6.10 UTILIZZO DEL LOGO COMUNITARIO E DEL NUMERO DI CODICE IDENTIFICATIVO DI SIQURIA

Il logo comunitario di produzione biologica può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti del regolamento 834/2007. Il logo comunitario non è utilizzato per i prodotti ottenuti in conversione e per gli alimenti di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettere b) e c).

Assieme al logo comunitario possono essere utilizzati anche loghi privati.

Nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto agricolo vivo o non trasformato si possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico soltanto se, oltre a tale metodo, anche tutti gli ingredienti di tale prodotto sono stati ottenuti conformemente alle prescrizioni del regolamento 834/2007.

Se l'operatore intende utilizzare i termini riferiti alla produzione biologica assicura che nell'etichetta compaiano:

- a) il numero di codice di Siquria;
- b) il logo comunitario per quanto riguarda gli alimenti preconfezionati;
- c) un'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto secondo una delle forme seguenti:

“agricoltura UE” quando la materia prima agricola è stata coltivata nell'UE,

“agricoltura non UE” quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi,

“agricoltura UE/non UE” quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.


L'indicazione “UE” o “non UE” può essere sostituita o integrata dall'indicazione di un paese nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese.

Il logo comunitario è utilizzato nel rispetto delle norme tecniche di riproduzione che figurano nell'allegato XI del regolamento 889/2008.

L'utilizzo del logo biologico è consentito anche sul materiale di comunicazione e pubblicitario alle stesse condizioni dell'utilizzo in etichettatura.

Il numero di codice di Siquria deve essere indicato nel modo seguente:

- a) inizia con la sigla identificativa dello Stato membro: IT
- b) comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico: BIO;
- c) comprende un numero di riferimento stabilito dall'autorità competente a Siquria: XXX;

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità ai Regolamenti (CE) 834/2007, 889/2008 e 203/2012 per le categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti	00	27/07/2015

d) è collocato immediatamente sotto il logo comunitario, se questo compare in etichetta.

6.11 ESITO POSITIVO DELLA VERIFICA DEL CDC – DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO E CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

L'esito positivo della delibera del CDC è documentato mediante l'emissione del Documento giustificativo, che è trasmesso all'operatore. Il documento giustificativo è rilasciato entro e non oltre 120 giorni dalla data di attribuzione, da parte del SIB, del numero univoco di identificazione di cui all'art. 5, paragrafo 9, del DM 01/02/2012 n. 2049. Il documento giustificativo, redatto in conformità all'allegato VI del Decreto 09/08/2012 n. 18321, attesta la conformità dell'operatore, verificata tramite visita ispettiva, al metodo di produzione biologico per le categorie dei prodotti vegetali e/o dei prodotti vegetali trasformati utilizzati come alimenti. Il documento giustificativo ha validità di tre anni. Il solo documento giustificativo non permette la vendita del prodotto con le indicazioni biologiche. Il documento giustificativo è reso disponibile al SIB secondo quanto previsto dal DM 01/02/2012 n. 2049.

Unitamente al documento giustificativo viene emesso e trasmesso all'operatore dietro una sua specifica richiesta il Certificato di conformità che, redatto in conformità all'allegato VII del Decreto 09/08/2012 n. 18321, riporta la lista dei prodotti conformi al metodo di produzione biologico come risultante dalle informazioni contenute nel Programma Annuale. Il certificato di conformità ha validità annuale e viene rinnovato a seguito dell'esito positivo della visita ispettiva di sorveglianza. Il certificato di conformità è valido solo se allegato al documento giustificativo e autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, dei prodotti in esso indicati, i termini riservati al metodo di produzione biologico. Entro 15 giorni dalla data di rilascio il Certificato di Conformità è reso disponibile al SIB.


6.12 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ RILASCIATA DAL FORNITORE

Costituiscono dichiarazione di conformità tutti i documenti emessi dall'operatore (documenti di transazione/vendita, ecc.) atti ad attestare la certificazione biologica del prodotto in oggetto. La dichiarazione di conformità può venir emessa se coperta da un documento giustificativo in corso di validità e da un certificato di conformità per lo specifico prodotto.

Le dichiarazioni di conformità devono essere gestite dall'operatore in modo da garantire la possibilità di richiamo della merce dal mercato.

La dichiarazione di conformità deve contenere almeno:

- Ü Nome ed indirizzo di chi la rilascia;
- Ü Descrizione e specifiche del prodotto;
- Ü Attestazione di conformità (prodotto bio, prodotto in conversione) ai sensi del Reg. CE 834/2007;
- Ü Nome e codice di Siquiria;
- Ü Data e luogo;
- Ü Nome e firma del legale rappresentante o di suo delegato.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità ai Regolamenti (CE) 834/2007, 889/2008 e 203/2012 per le categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti	00	27/07/2015

6.13 AUTORIZZAZIONE ALLA STAMPA DI ETICHETTE

Tutte le etichette utilizzate devono essere preventivamente approvate da Siquiria prima della loro applicazione. L'esemplare inviato per l'approvazione deve essere in forma definitiva e corredato di tutte le indicazioni.

7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI IMPORTATORI

Il presente capitolo si applica a tutte le aziende che intendono importare prodotti biologici da Paesi Terzi.

7.1 IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI

L'operatore che abbia presentato notifica per l'attività di importazione secondo quanto previsto dall'art. 11 del DM 27/11/2009 n. 18354 e dal DM 01/02/2012, che sia in possesso del documento giustificativo, che sia iscritto all'albo degli importatori ed in possesso di tutti i documenti autorizzativi, qualora intenda importare prodotto biologico da uno o più paesi terzi deve comunicare a mezzo e-mail a Siquiria, con un preavviso di almeno 7 giorni, l'arrivo del prodotto biologico importato.

La comunicazione deve essere inviata per conoscenza al MIPAAF all'indirizzo saq10.importazioni@mpaaf.gov.it.


La comunicazione va effettuata con il modello di cui all'Allegato I del DM 09/08/2012 n.18378, indicando in oggetto: comunicazione arrivo merce: ragione sociale dell'importatore.

Siquiria, ricevuta la comunicazione, sulla base della valutazione del rischio, decide se procedere alla sospensione cautelativa del prodotto importato in attesa degli esiti della visita ispettiva e del prelievo campione della partita oggetto di importazione. La visita può essere non annunciata e svolta presso la dogana di arrivo della partita di cui è stata data comunicazione.

Siquiria accerta la completezza e la correttezza della documentazione in possesso dell'importatore compresa, se previsto, la regolarità del certificato fitosanitario di esportazione di cui al DLgs 214/2005.

Siquiria, all'atto della visita ispettiva, richiede, al fine della verifica, i seguenti documenti:

- certificato di conformità dell'esportatore;
- copia delle fatture di acquisto del prodotto importato sulle quali, oltre ai requisiti previsti all'art. 31.1 lettere a,b,c,d del Reg. CE 889/2008, devono essere indicati lotto di prodotto, il paese o i paesi di origine della merce, la dichiarazione di conformità dell'esportatore che deve riportare l'indicazione dell'organismo di certificazione dell'esportatore (l'ODC deve essere accreditato nel paese terzo per lo specifico prodotto importato);
- analisi in autocontrollo del lotto della partita di prodotto importata e campionata attestanti l'assenza di sostanze non ammesse ai sensi del Reg. CE 834/07 e relativi regolamenti attuativi;
- per i prodotti a rischio OGM analisi attestante l'assenza di OGM o di sostanze derivanti da OGM. Tali analisi dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato in conformità alle norme vigenti e riconosciuto dalle autorità competenti del paese terzo.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità ai Regolamenti (CE) 834/2007, 889/2008 e 203/2012 per le categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti	00	27/07/2015

- certificato fitosanitario di esportazione, se previsto;
- in caso di trasporto su strada, copia dei CMR;
- in caso di trasporto a mezzo nave, copia del *bill of lading* (polizza di carico marittima).

Acquisita la documentazione Siquiria può richiedere all'Organismo di certificazione dell'esportatore conferma della correttezza dei documenti che accompagnano la merce e tutte le necessarie informazioni su origine e tracciabilità della merce.


Concluse le operazioni di importazione, l'importatore deve inviare a Siquiria il certificato di ispezione per l'importazione riportante la vidima dell'ufficio delle dogane (compilazione sezione 17), firmato dal primo consegnatario del prodotto (Sezione 18). Il certificato deve essere inviato via e-mail a Siquiria entro 10 giorni dal termine delle operazioni.

Entro il 15 febbraio di ogni anno, gli importatori, iscritti nell'Elenco nazionale degli operatori biologici, comunicano a Siquiria e al MiPAAF i prodotti e le quantità di tutte le partite importate nel corso dell'anno precedente, secondo la classificazione definita dal Reg. (CEE) n. 2658/87 ed alla Tariffa Doganale Comune (TARIC). La comunicazione deve essere inviata indicando in oggetto: comunicazione annuale importazioni: ragione sociale dell'importatore, utilizzando il modello di cui all'Allegato II del DM 09/08/2012 n. 18378.

8 IMPEGNO DEGLI OPERATORI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Per il mantenimento della certificazione gli operatori si impegnano a:

- ✓ identificare e tenere sotto controllo i requisiti specificati dallo schema di certificazione, utilizzare e mantenere la documentazione richiesta;
- ✓ mantenere gli impegni previsti dall'articolo 63 del Reg. (CE) 889/2008 e 392/2013 art. 1 comma 2;
- ✓ adottare le azioni necessarie alla risoluzione delle NC formulate;
- ✓ permettere al personale incaricato da Siquiria, l'accesso alla documentazione, alle registrazioni, alle aree interessate alla certificazione;
- ✓ permettere l'effettuazione da parte del personale di Siquiria dei campionamenti di prodotto previsti dal presente regolamento;
- ✓ comunicare a Siquiria le non conformità o comunque le violazioni accertate autonomamente dalle Autorità preposte ai controlli ufficiali, ivi incluso il coinvolgimento in procedimenti giudiziari conseguenti a violazioni delle leggi sulla responsabilità da prodotto o comunque di leggi applicabili in relazione alla certificazione ottenuta;
- ✓ rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento e negli altri Regolamenti tecnici emanati da Siquiria;
- ✓ liquidare, alle scadenze stabilite, gli oneri dovuti a Siquiria per le attività di certificazione e controllo;

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità ai Regolamenti (CE) 834/2007, 889/2008 e 203/2012 per le categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti	00	27/07/2015

- ✓ permettere la partecipazione ai controlli ispettivi ad osservatori di Siquiria, pena la mancata certificazione o la sospensione e/o revoca della certificazione. La partecipazione al controllo di valutatori dell'ente di accreditamento deve sempre formare oggetto di espressa autorizzazione da parte dell'operatore controllato. Qualora l'ente di accreditamento, durante le visite ispettive in sede Siquiria e/o in accompagnamento, rilevasse evidenze di situazioni tali da compromettere il valore delle certificazioni rilasciate da Siquiria, comunicherà all'Autorità competente le NC riscontrate a carico dell'OdC;
- ✓ adottare tecniche e modalità di comunicazione verso il consumatore che non lo inducano in inganno nei confronti delle caratteristiche del prodotto;
- ✓ comunicare a Siquiria qualsiasi modifica apportata alla produzione;
- ✓ comunicare a Siquiria l'affidamento di parte o tutta l'attività di produzione a terzi in appalto;
- ✓ comunicare a Siquiria qualsiasi evento che possa anche potenzialmente aver contaminato il prodotto oggetto della certificazione biologica,

A seguito del mancato rispetto delle condizioni sopra riportate, Siquiria, in relazione alla frequenza e gravità degli eventi, adotterà le azioni del caso.

9 SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ

L'attività di certificazione di Siquiria viene costantemente sottoposta a controllo da parte del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, di seguito CSI, come richiesto dalle norme di accreditamento. Tale Comitato opera secondo i dettati previsti dal REG-CSI


10 MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE

Le modifiche alle condizioni di certificazione possono riguardare:

- Ü modifiche delle disposizioni legislative
- Ü modifiche al presente Regolamento di Certificazione o di altri Regolamenti tecnici;
- Ü modifiche al Tariffario;
- Ü modifiche ai Regolamenti dell'ente di accreditamento.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet di Siquiria www.siquiria.it nella versione scaricabile.

Le modifiche sono comunicate all'operatore che ha tempo 30 giorni per deciderne l'accettazione.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità ai Regolamenti (CE) 834/2007, 889/2008 e 203/2012 per le categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti	00	27/07/2015

11 RECLAMI

11.1 RECLAMI ATTINENTI L'ATTIVITÀ DI ISPEZIONE

Il Responsabile dell'azienda presso la quale, in sede di ispezione, siano state rilevate non conformità, nel caso non concordi con la valutazione del personale tecnico incaricato, deve riportare e sottoscrivere nel verbale di ispezione le motivazioni del suo dissenso.

Un reclamo può essere formulato nei confronti dell'attività di Siquiria anche relativamente agli aspetti gestionali delle ispezioni; in tal caso lo stesso è trasmesso alla Sede centrale di Soave, in forma scritta, all'attenzione del Responsabile Gestione Qualità (RGQ).

La fondatezza dei reclami è verificata da CDC al fine di procedere all'opportuno trattamento, ivi inclusa l'eventuale revoca della NC rilevata, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del reclamo.

11.2 RECLAMI PERVENUTI ALL'OPERATORE DA PARTE DELLA CLIENTELA

L'Operatore deve mantenere la registrazione di tutti i reclami pervenuti in merito ai prodotti oggetto dell'attività di controllo e certificazione. Tale registrazione deve essere resa disponibile a Siquiria in occasione dei controlli ispettivi.

Eventuali reclami e contestazioni relativi alla conformità del prodotto alla normativa vigente devono essere immediatamente comunicati a Siquiria.


12 RICORSO

Ricorso: insoddisfazione espressa da parte di un'Azienda in merito ad una decisione scaturita dall'esecuzione di attività di controllo.

L'operatore può presentare ricorso a Siquiria per tutte le tipologie di misure adottate.

I ricorsi vanno indirizzati al Presidente dell'Organo decidente i ricorsi a mezzo lettera R.A.R. o PEC trasmettendo idonea documentazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'esito di una decisione scaturita dall'esecuzione di attività di controllo. L'Organo decidente i ricorsi opera all'interno del sistema di qualità di Siquiria e le decisioni dello stesso assumono natura arbitrale.

L'Organo decidente i ricorsi decide, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del ricorso ed invia l'esito all'Azienda; la decisione è irrevocabile.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-BIO Regolamento di certificazione di prodotti biologici in conformità ai Regolamenti (CE) 834/2007, 889/2008 e 203/2012 per le categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti	00	27/07/2015

Se l'azione di ricorso da parte dell'Azienda prevede la contestazione di risultati analitici, l'Organo decidente i ricorsi dispone l'effettuazione di una ulteriore e definitiva analisi, da svolgersi sulle aliquote prelevate e non utilizzate nell'analisi di prima istanza, presso un laboratorio autorizzato dal MIPAAF e accreditato per i metodi analitici in questione secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, diverso dal laboratorio che ha effettuato le analisi di prima istanza. In tal caso trovano applicazione le formalità e le garanzie previste dall'art. 223 del D.lgs. 28 Luglio 1989 n. 271 (Norme di attuazione del Codice di procedura penale).

Siquria non è competente a decidere in merito a provvedimenti sanzionatori emanati dall'Autorità amministrativa o giudiziaria ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente.

13 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia nascente dall'applicazione del Sistema di Certificazione di Siquria che non sia stato possibile risolvere in sede di trattazione dei ricorsi, sarà sottoposta al Foro di Verona, unico competente a conoscere e decidere in merito ad ogni questione che dovesse scaturire dall' applicazione del presente Regolamento.